

**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA
(Approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28.01.2005 e
modificato nella seduta del 13.03.2007)**

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1 – Principi costitutivi

Compito primario del Dipartimento è l'organizzazione e la promozione della ricerca scientifica in Fisica. Tale compito viene svolto nell'ambito delle leggi vigenti e dello Statuto dell'Università del Salento.

Art. 2 – Organi

Sono organi del Dipartimento di Fisica:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta.

Art. 3 – Compiti

I compiti del Consiglio, del Direttore e della Giunta sono quelli previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università del Salento.

TITOLO II

IL CONSIGLIO

Art. 4 – Composizione

Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, dal Segretario Amministrativo, da cinque rappresentanti del personale tecnico amministrativo e da due rappresentanti eletti tra gli studenti iscritti al Dottorato di ricerca in Fisica e i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio.

Art. 5 – Le riunioni

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le sedute convocate con procedura eccezionale ad horas sono valide solo se l'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei presenti.

Ai fini della determinazione del numero legale non si tiene conto dei rappresentanti nelle more delle elezioni degli stessi. Inoltre, non si tiene conto degli assenti che siano in congedo, in missione o che siano giustificati con dichiarazione scritta. E' rimesso al Direttore il giudizio sull'ammissibilità della giustificazione.

Sono automaticamente accolte le giustificazioni per compiti inerenti istituzionalmente al proprio ufficio.

Il numero dei presenti non può comunque essere inferiore ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti il Consiglio. I membri elettivi decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.

E' fissato in quindici minuti il tempo massimo di tolleranza sull'orario di inizio delle sedute del Consiglio. Se trascorso tale intervallo di tempo non viene raggiunto il numero legale, la seduta viene rimandata ad altra data.

Art. 6 – Pubblicità delle riunioni

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio di Dipartimento può decidere di invitare a partecipare alle sue riunioni, con diritto di parola, rappresentanti di istituzioni che abbiano stipulato mediante apposita convenzione un rapporto di collaborazione con il Dipartimento per lo sviluppo di attività di ricerca.

Art. 7 – Segretario

Segretario del Consiglio è il Segretario Amministrativo del Dipartimento e, in caso di assenza o impedimento, il meno anziano in servizio tra i professori di ruolo.

Art. 8 – Verbalizzazione

Le riunioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario, su apposito registro, anche a fogli mobili, numerati progressivamente. I verbali sono firmati dal Direttore e dal Segretario.

Art. 9 – Approvazione delle delibere

Le delibere del Consiglio sono approvate a maggioranza salvo i casi in cui è richiesta la maggioranza assoluta.

In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 10 – Decorrenza delle delibere

Ove non sia esplicitamente indicata una diversa decorrenza, le delibere del Consiglio sono immediatamente esecutive.

Di norma, il testo delle delibere viene approvato come stralcio del verbale seduta stante.

Art. 11 – Deleghe

Il Consiglio fissa con apposite delibere i limiti entro i quali vengono conferiti al Direttore margini di delega su specifiche questioni. Ove non sia altrimenti deliberato, il Direttore è comunque tenuto a sottoporre alla ratifica del Consiglio gli atti amministrativi compiuti entro i limiti suddetti nella prima seduta utile.

Art. 12 – Commissioni

Il Consiglio può costituire commissioni per fini e secondo modalità fissate volta per volta. Le commissioni comunque decadono allo scadere del mandato del Direttore.

Art. 13 – Regolamenti

Il Consiglio fissa con apposite delibere le norme e i regolamenti per il funzionamento di particolari settori o lo svolgimento di particolari attività (Biblioteca, modalità di pagamento dei Seminari e Conferenze organizzati dal Dipartimento, gestione degli automezzi del Dipartimento, gestione dei Servizi centralizzati quali Magazzino, fotocopie, ecc.).

TITOLO III

IL DIRETTORE

Art. 14 – Elezione

Il Direttore è eletto dai componenti il Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto in una seduta del Consiglio appositamente convocata dal decano dei professori di ruolo. Prima di procedere alle votazioni, si individuano le candidature in sede di Consiglio nella sua composizione completa.

L'elezione richiede la maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 15 – Dimissioni del Direttore

Qualora il Consiglio esprima un voto motivato di sfiducia il Direttore decade dalla carica. Tale voto è valido se espresso dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 16 – Deleghe

Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Il Direttore può delegare uno o più professori di ruolo o ricercatori a svolgere funzioni organizzative in settori specifici.

Art. 17 – Convocazioni del Consiglio e della Giunta

Il Direttore convoca per iscritto le sedute della Giunta e del Consiglio. La convocazione deve essere diramata almeno tre giorni utili prima della data prevista per la riunione.

La convocazione della Giunta o del Consiglio sono fatte su iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Giunta o, rispettivamente, del Consiglio.

Il Direttore inserisce nell'ordine del giorno della Giunta, o del Consiglio, i punti che vengano richiesti da almeno due membri della Giunta o, rispettivamente, da almeno cinque membri del Consiglio.

Per casi di urgenza particolare e motivata, il Direttore può diramare una convocazione della Giunta, o del Consiglio, con non meno di un giorno utile di preavviso. In casi eccezionali è prevista la convocazione ad horas.

Art. 18 – Elezioni delle rappresentanze

Il Direttore indice le elezioni delle rappresentanze in Consiglio. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, nell'ambito delle singole componenti, con voto limitato ad una sola preferenza. Nel caso di parità tra i candidati, risulta eletto il più anziano in servizio. Nel caso che il numero dei votati sia minore del numero degli eligendi, si procede a coprire i posti rimasti vacanti attraverso una ulteriore votazione. Nel caso che un eletto decada o dia le dimissioni, subentra il primo dei non eletti. In sua mancanza si procede ad eleggere il sostituto entro quaranta giorni.

La durata del mandato è di quattro anni per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e di un anno per i rappresentanti degli studenti iscritti al dottorato e dei titolari di assegni di ricerca e di borse di studio.

TITOLO IV

LA GIUNTA

Art. 19 – Composizione

La Giunta è composta dal Direttore, da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia, da due ricercatori e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, oltre che dal Segretario Amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.

Il rinnovo della Giunta avviene contestualmente alla elezione del Direttore in una seduta di Consiglio appositamente convocata dal Direttore di nuova nomina.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Tutto il personale tecnico-amministrativo elegge due suoi rappresentanti in Giunta scelti tra i suoi cinque rappresentanti in Consiglio di Dipartimento. Prima di procedere all'elezione dei componenti la Giunta si individuano le candidature in sede di Consiglio nella sua composizione completa.

Nel caso di parità tra i candidati, risulta eletto il più anziano in servizio. Nel caso che il numero dei votati sia minore del numero degli eligendi, si procede a coprire i posti rimasti vacanti attraverso una ulteriore votazione. Nel caso che un membro della Giunta decada o dia le dimissioni, subentra il primo dei non eletti. In sua mancanza si procede ad eleggere il sostituto entro quaranta giorni.

Art. 20 – Decadenza

La Giunta si presenta dimissionaria quando il Consiglio abbia espresso un voto motivato di sfiducia; tale voto è valido se espresso dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Art. 21 – Pubblicità delle riunioni

Le riunioni della Giunta sono pubbliche.

Art. 22 – Segretario

Segretario della Giunta è il Segretario Amministrativo del Dipartimento e, in caso di assenza o impedimento, il meno anziano in servizio tra i professori di ruolo.

Art. 23 – Verbalizzazione

Le riunioni della Giunta sono verbalizzate dal Segretario, su apposito registro, anche a fogli mobili, numerati progressivamente. I verbali sono firmati dal Direttore e dal Segretario.

Art. 24 – Approvazione delle delibere

Le delibere della Giunta sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è prevista una diversa maggioranza.

Art. 25 – Decorrenza delle delibere

Ove non sia esplicitamente indicata una diversa decorrenza, le delibere della Giunta sono immediatamente esecutive.

Di norma, il testo delle delibere viene approvato come stralcio del verbale seduta stante.

TITOLO V**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 26 – Norme finali**

Le proposte di modifica di questo Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti in sedute che siano convocate con preavviso di almeno quindici giorni.

TITOLO I: PRINCIPI

Art. 1 – Principi costitutivi

Art. 2 – Organi

Art. 3 – Compiti

TITOLO II: IL CONSIGLIO

Art. 4 – Composizione

Art. 5 – Le riunioni

Art. 6 – Pubblicità delle riunioni

Art. 7 – Segretario

Art. 8 – Verbalizzazione

Art. 9 – Approvazione delle delibere

Art. 10 – Decorrenza delle delibere

Art. 11 – Deleghe

Art. 12 – Commissioni

Art. 13 – Regolamenti

TITOLO III: IL DIRETTORE

Art. 14 – Elezione

Art. 15 – Dimissioni del Direttore

Art. 16 – Deleghe

Art. 17 – Convocazioni del Consiglio e della Giunta

Art. 18 – Elezioni delle rappresentanze

TITOLO IV: LA GIUNTA

Art. 19 – Composizione

Art. 20 – Decadenza

Art. 21 – Pubblicità delle riunioni

Art. 22 – Segretario

Art. 23 – Verbalizzazione

Art. 24 – Approvazione delle delibere

Art. 25 – Decorrenza delle delibere

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Norme finali